



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 961 DEL 10/11/2023

ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART.392 C.P.C. AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA PROMOSSO DAI SIGG. OMISSIS - NOTIFICATO IN DATA 13.07.2023 (PROT. 26383/2023) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANDREA MUSSONI (CIG Z813D13904)

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023 -2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- la Corte di Cassazione con sentenza n. 24168/2014 pubblicata in data 12/11/2014 aveva dichiarato, tra l'altro, fondato il primo motivo del ricorso proposto dai Sigg. OMISSIS avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 653/2011, quanto al profilo concernente la valutazione dell'indennità di esproprio che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il criterio del valore agricolo medio) deve essere commisurata al valore di mercato anche per i terreni non edificabili;
- sulla scorta di tale principio la Corte disponeva altresì la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna che, in diversa composizione, al fine di valutare l'indennità spettante ai Sig. ri OMISSIS sulla base del valore di mercato dell'area espropriata;
- i Sigg. OMISSIS hanno promosso atto di citazione in riassunzione ex art. 392 Cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna notificato presso la residenza comunale in data 10/02/2015 (prot. 4292);
- con sentenza n. 1840/2017 la Corte di Appello di Bologna ha determinato in € 113.010,00 l'indennità di esproprio dovuta dal Comune di Cattolica agli oppositori ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti maggiorata di interessi compensando le spese di tutti i gradi di giudizio;
- avverso la citata sentenza i Sigg. OMISSIS hanno promosso ricorso per Cassazione (atto assunto al Protocollo dell'Ente al nr, 8858 del 06/03/2018);
- con sentenza n. 1782/2023, pubblicata il 13.04.2023, la Corte Suprema di Cassazione – sezione civile ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte di Appello di Bologna il giudizio;
- i Sigg. OMISSIS hanno promosso atto di citazione in riassunzione ex art.392 Cpc avanti alla Corte di Appello di Bologna notificato presso la residenza comunale in data 12/07/2023 (prot. 26383);

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

- Part 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- Part. 2 del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- Part. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
- Part, 50 c. 1 lett b) del Codice dei Contratti prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;

VISTO il preventivo di spesa, prot. N. 28925 del 02.08.2023, dell' Avv. Andrea Mussoni con sede in Via Edelweiss Rodriguez Senior n. 3 a Rimini, per il patrocinio legale del citato procedimento, per l'ammontare di € 8.000,00 oltre a Cpa ed IVA, senza addebito di spese generali, depositato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:

- i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

- la Giunta comunale ha approvato l'incarico di cui sopra con propria delibera nr. 119 del 10/08/2023;
- che è stato richiesto all'Anac il seguente codice cig Z813D13904 ;

RITENUTO necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale di autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo il relativo incarico di patrocinio legale all'Andrea Mussoni;

RITENUTO, altresì, di procedere mediante affidamento diretto, in continuità, dell'incarico di patrocinio legale all'Avvocato Andrea Mussoni, già individuato quale patrocinatore nel precedente grado di giudizio in quanto ha già acquisito approfondita conoscenza della materia, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell'Amministrazione comunale;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;
- 2) di affidare direttamente, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv. Andrea Mussoni con sede in Via Edelweiss Rodriguez Senior n. 3 a Rimini, P.I. 03777770409 alle condizioni di cui al preventivo di spesa assunto al prot. Ente al nr. 28925/2023;
- 3) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 4) di imputare la spesa complessiva di € 10.150,40 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario Piano dei Conti 1.10.05.03.000 – patrocinio

legale ;

5) di attribuire alle presente determina valore contrattuale ai sensi dell' art 192 del Tuel e di trasmetterla al legale che la firmerà per accettazione delle condizone ivi contenute;

6) di individuare quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determina dirigenziale il Funzionario Servizio Contenzioso Affari legali;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria
Segretario Comunale

Smistatore Settore 2 - Urbanistica

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/11/2023

Firmato
Claudia Marisel Ruzfer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)